

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS676 - COMUNE DI VILLAGA (VI) - SERVIZI DI IGIENE URBANA E ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Roma, 21 gennaio 2010

Comune di Villaga

Oggetto: Vs. richiesta di parere pervenuta il 30 novembre 2009 relativa all'affidamento, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione dei servizi di igiene urbana e attività complementari.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 13 gennaio 2010, ha ritenuto che, per quanto di propria competenza, non ricorrano le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 23-bis, a causa della evidente mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento *in house*.

Infatti, occorre osservare che le previsioni statutarie riguardanti le possibili tipologie di servizi rientranti nell'oggetto sociale, e la possibilità per Utilya S.r.l. di fornire servizi a favore di altri Enti pubblici, in assenza di vincoli territoriali, nonché la possibilità per la medesima società di procedere all'assunzione di partecipazioni in altre società o imprese pubbliche aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, conferisce alla società menzionata la possibilità di effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati – anche non contigui – in vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per gli Enti pubblici conferenti¹. Tali circostanze, attribuendo alla società affidataria un'ampia vocazione commerciale che travalica le funzioni richieste per l'espletamento del servizio affidato, non consentono di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell'attività oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente pubblico affidante.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

¹ A questo proposito, il TAR Veneto - Venezia, n. 236 del 2 febbraio 2009, ha sottolineato la necessità che lo statuto della società partecipata preveda criteri idonei ad evitare che le risorse dell'azienda controllata siano utilizzate in modo prevalente su attività di impresa esterne al territorio degli Enti partecipanti.

AS677 - COMUNE DI TRESORE BALNEARIO (BG) – GESTIONE DEL SERVIZIO DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

Roma, 8 febbraio 2010

Comune di Trescore Balneario

Oggetto: Richiesta di parere relativo all'affidamento, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione del servizio di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con annesso Centro Diurno Integrato (CDI).

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 27 gennaio 2010, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e, sulla base delle medesime, esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria, qualora - in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento - non sia possibile un efficace ed utile ricorso al mercato.

Nel caso in esame, si ritiene che l'Amministrazione Comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento del servizio di residenza sanitaria assistenziale.

Infatti, le argomentazioni addotte non appaiono in grado di giustificare l'affidamento *in house*, posto che l'analisi di mercato non è stata condotta e pubblicizzata in maniera tale da garantire una corretta ed effettiva comparazione di costi e caratteristiche del servizio tra i diversi operatori di mercato. Dal momento che il mercato dei servizi socio-assistenziali ha una dimensione geografica ben più ampia del territorio provinciale, l'invito a presentare l'offerta rivolto solo ad alcuni operatori della provincia di Bergamo e Brescia unitamente alle modalità di pubblicità date alla scelta di affidare il servizio *in house* non appaiono idonee a qualificare in maniera positiva le indagini di mercato prodotte. A ciò si aggiunga che il costo del servizio rappresenta solo una delle variabili sulla quale mettere in competizione gli operatori nell'ambito di una procedura competitiva.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino
